

# TUTELA LEGALE SPA

## *Contratto di assicurazione di tutela legale*

### Protection Auto Persona Giuridica

**Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.**

**Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.**

# Assicurazione Tutela Legale



## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Società: Tutela Legale S.p.A. - Italia – iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Prodotto: Protection Auto persona giuridica

aggiornamento 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Protection Auto persona giuridica è un contratto di assicurazione di tutela legale che prevede il rimborso delle spese legali e peritali o la fornitura di prestazioni di altra natura, che si rendono necessarie per la difesa degli interessi e dei diritti dell'Assicurato in sede giudiziale o stragiudiziale. Il contratto opera per fatti inerenti alla circolazione stradale ed è riservato alle persone giuridiche.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie inerenti alla circolazione stradale;
- ✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:
  1. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
  3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
  4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
  5. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

La compagnia rimborsa le spese fino a un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera:

- \* per le controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- \* per le controversie in materia di diritto tributario,

fiscale, amministrativo;

- \* per le controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
- \* per le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- \* per le controversie conseguenti ad eventi catastrofali;
- \* quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- \* quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria RC Auto;
- \* quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- \* qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
- \* qualora l'Assicurato non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità.



### Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto all'Assicurato per le controversie:

- ! aventi valore in lite inferiore a € 250,00;
- ! contro la Società.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.



## Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio previsto dal contratto;
- quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- hai il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
- in caso di sinistro sei tenuto ad avvisare per iscritto l'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure la Società, trasmettendo tutta la documentazione necessaria.



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della Polizza. Il premio di Polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (divieto di denaro contante per i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui).



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data della sottoscrizione della Polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in Polizza. La Polizza si rinnova tacitamente: in mancanza di disdetta di una delle due Parti tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



## Come posso disdire la Polizza?

Puoi disdire la Polizza 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata o via PEC da inviare alla Compagnia ai seguenti indirizzi: Tutela Legale Spa - Via Podgora, 15 20122 Milano [direzione@pec.tutelalegalespa484.it](mailto:direzione@pec.tutelalegalespa484.it).

Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

# Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Tutela Legale S.p.A. - Italia - iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Prodotto: Protection Auto persona giuridica

Ed. Dip aggiuntivo 12/2019 - ultima versione



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Tutela Legale Spa**, Via Podgora 15; 20122; Milano; telefono 02.89.600.700; sito internet: [www.tutelalegale.it](http://www.tutelalegale.it); e-mail [info@tutelalegale.it](mailto:info@tutelalegale.it); PEC: [direzione@pec.tutelalegalespa484.it](mailto:direzione@pec.tutelalegalespa484.it).

Tutela Legale Spa, con sede legale in Via Podgora, 20122; Milano; telefono 02.89.600.700; sito internet: [www.tutelalegale.it](http://www.tutelalegale.it); e-mail [info@tutelalegale.it](mailto:info@tutelalegale.it); PEC: [direzione@pec.tutelalegalespa484.it](mailto:direzione@pec.tutelalegalespa484.it). È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n° 2656 del 1 dicembre 2008) e nel ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n° 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00169.

**Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:** In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 4,581 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 2,081 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR è pari al 141,8%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è pari al 144,2%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 2.842.890, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000; il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 3.605.562. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente link: [www.tutelalegalespa.it/tutela/chi-siamo/ultimo-bilancio](http://www.tutelalegalespa.it/tutela/chi-siamo/ultimo-bilancio).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

La copertura prevede un massimale minimo di € 10.000 per sinistro.

Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza.

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina. La garanzia prevede un massimale di € 100,00 per sinistro.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Gli eventi catastrofali quali tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, eventi conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, le coperture prevedono le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per le controversie originate da contratti che siano stati risolti, rescissi o disdettati al momento della decorrenza della garanzia della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <i>L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena si verifici o nel momento in cui ne venga a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'Assicurato. Deve essere altresì trasmesso ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia.</i>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>non previsto.</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>non previsto.</i>
	<b>Prescrizione:</b> <i>i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>L'Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.</i>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<i>I premi indicati in Polizza sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Qualora in fase di emissione della Polizza il Contraente avesse scelto l'opzione indicizzazione ad ogni scadenza annuale le somme assicurate e/o i massimali e i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione degli indici ISTAT.</i>
<b>Rimborso</b>	<i>In caso di recesso, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</i>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali iniziati durante il periodo di validità della Polizza e conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della Polizza stessa. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è o sarebbe stato posto in essere il primo atto.</i></li><li>- <i>Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In tale ipotesi, la carenza opera solo per le prestazioni previste dalla presente Polizza e non prestate da quella sostituita. In caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di Polizza stipulato con il precedente assicuratore.</i></li></ul>
<b>Sospensione</b>	<i>Non è prevista la possibilità di sospendere la Polizza.</i>



## Come posso disdire la Polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è previsto il ripensamento dopo la stipula.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non sono previste cause di risoluzione del contratto.</i>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone giuridiche che abbiano interesse a tutelarsi per fatti inerenti alla circolazione stradale.



## Quali costi devo sostenere?

Rispetto all'ammontare del premio pagato dal Contraente, la quota parte riconosciuta in media dalla Compagnia agli intermediari per la distribuzione di questo prodotto è pari al 31,6%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<i>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti di Tutela Legale Spa o dai loro collaboratori/dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A. Via Podgora 15 - 20122 MILANO E-mail: reclami@tutelalegale.it. I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopraindicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, Tutela Legale Spa provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a Tutela Legale Spa, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</i>
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Prevista dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo mediante l'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("Organismo di Mediazione") tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>.  <i>La mediazione risulta obbligatoria prima di rivolgersi alla Autorità giudiziaria.</i></i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Prevista dalla Legge n. 162/2014, finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti per la risoluzione bonaria della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati incaricati dalle Parti.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<i>In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità giudiziaria.</i>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto.....	3
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto.....	3
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.....	3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI .....	3
Art. 4 Chi è assicurato.....	3
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso.....	3
ESCLUSIONI E LIMITI.....	3
Art. 6 Massimali.....	3
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto.....	4
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia.....	4
Art. 9 Dove vale l'assicurazione.....	4
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	4
Art. 10 Denuncia del sinistro.....	4
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro.....	5
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale.....	5
Art. 13 Incarico ad altri professionisti.....	5
Art. 14 Rimborso delle spese.....	5
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale.....	5
Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato.....	5
Art. 17 Termine del rimborso.....	6
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico.....	6
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO.....	6
Art. 19 Pagamento dell'assicurazione.....	6
Art. 20 Regolazione del premio .....	6
Art. 21 Altre assicurazioni.....	6
Art. 22 Rinnovo tacito.....	6
Art. 23 Recesso.....	7
Art. 24 Risoluzione anticipata .....	7
Art. 25 Prescrizione .....	7
Art. 26 Indicizzazione ISTAT.....	7
Art. 27 Oneri fiscali.....	7
Art. 28 Modifiche dell'assicurazione.....	7
Art. 29 Rinvio alle norme di legge.....	7

## GLOSSARIO

**ARBITRATO:** è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.

**CARENZA:** periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**CONTRIBUTO UNIFICATO:** il costo che deve sostenere la parte che vuole avviare un giudizio. È una tassa obbligatoria stabilita e quantificata dal legislatore in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

**CONTROPARTE:** la parte avversaria in una controversia.

**CONTROVERSIA CONTRATTUALE:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**DISDETTA:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**LEGALE DOMICILIATARIO:** il legale indicato dal Dominus (l'avvocato incaricato per la gestione della pratica, responsabile della redazione degli atti e dell'individuazione della linea difensiva) per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza, laddove richiesto dal Dominus per esigenze di celerità o economicità.

**MASSIMALE:** il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

**ONERI FISCALI:** spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti, etc.

**PARTI:** il Contraente e la Società.

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**REATO:** comportamento antigiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

**REATO COLPOSO:** è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

**REATO CONTINUATO:** è un istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni

od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

**REATO DOLOSO:** è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**RECESSO:** manifestazione di volontà con cui una delle Parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**REGOLAZIONE PREMIO:** forma di conguaglio prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili, (soggetti, veicoli assicurati, fatturato, etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.

**RISCHI NOMINATI:** i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'Assicurato.

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, per intervenuta scadenza dei termini per l'impugnazione o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sugli stessi fatti.

**SET INFORMATIVO:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: documento informativo precontrattuale (DIP), documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo danni) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario.

**SINISTRO:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato, fermo quanto disposto nella sezione "Esclusioni e limiti".

**SPESE DI GIUSTIZIA:** i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

**STRAGIUDIZIALE:** tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

**SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

**SPESE DI SOCCOMBENZA:** le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

**VALORE IN LITE:** determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.



## OGGETTO DEL CONTRATTO

### **Art. 1 Qual è lo scopo del contratto**

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

### **Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto**

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione della controversia amichevole evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.

### **Art. 3 Quali spese vengono rimborsate**

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle in favore della controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoiazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).

**I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di sinistro" ed "Esclusioni e limitazioni".**

## SOGGETTI E CASI ASSICURATI

### **Art. 4 Chi è assicurato**

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

- la Persona Giuridica contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica contraente indicati in Polizza;
- i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica contraente;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Le Parti prendono atto che il Contraente ha dichiarato di voler assicurare l'intero parco veicoli di sua proprietà, le cui dimensioni numeriche sono dichiarate in polizza. La Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso il Contraente sulla effettiva consistenza del parco veicoli.

### **Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso**

**Il presente contratto è a rischi nominati e opera dunque solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:**

1. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
5. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

Tutela Legale Spa garantisce, inoltre, il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina **entro il limite di € 100,00 (cento)**. L'Assicurato è tenuto a fornire copia di ogni documento che dia prova dell'incidente.

## ESCLUSIONI E LIMITI

### **Art. 6 Massimali**

**In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese** indicate all'Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.**

**Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).**

**Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto**

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- aventi un valore in lite inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta);
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- contro la Società.

**L'assicurazione non opera inoltre:**

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria RC Auto;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate (artt. 187 e 189 Codice della Strada);

**Si precisa inoltre che:**

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

**Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia**

**Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.**

Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

**Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.** Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. **In caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della Polizza stipulata con il precedente assicuratore.**

**Art. 9 Dove vale l'assicurazione**

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi **in Europa.**

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

**Art. 10 Denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuta a conoscenza. **La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto** in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

**La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro** che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.

**L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.**

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.**

### **Art. 11 Gestione straordinaria del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

**L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

### **Art. 1 Gestione del sinistro e incarico del legale**

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. **La scelta deve essere svolta tra i legali che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge.** Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all'art. 6 "Massimali".

**La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:**

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **L'Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.** La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Assicurato.

**Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.**

**Anche nella fase giudiziale, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

### **Art. 13 Incarico ad altri professionisti**

**Qualora si renda necessario** (anche nella fase stragiudiziale) **l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico.** In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 "Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale".

### **Art. 14 Rimborso delle spese**

**Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.** Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

**Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.**

**La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale** (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. 6 "Massimali") **e di un solo perito/consulente per area di competenza.**

### **Art. 15 Revoca e rinuncia del legale**

**Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute.** La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

### **Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato**

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

**L'Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.**

### **Art. 17 Termine del rimborso**

Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

### **Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico**

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c) le imputazioni penali per reato continuato.

**Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.**

## **NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO**

### **Art. 1 Pagamento dell'assicurazione**

**Il Contraente ha l'obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.**

**Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.**

### **Art. 20 Regolazione del premio**

Il presente contratto non prevede la clausola di regolazione del premio. **(solo con singolo veicolo)**

Il premio annuo lordo viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio, nell'importo risultante dalle dichiarazioni dell'Assicurato riguardo gli elementi di rischio variabili, ed è regolato alla scadenza annua indicata in Polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

**Il premio annuo lordo di Polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili** che sono:

- a. **le tipologie di veicolo indicate in Polizza;**
- b. **il numero dei veicoli per ciascuna tipologia indicato in Polizza.**

**Entro 60 giorni dalla scadenza annua l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione delle variazioni intervenute relative agli elementi di rischio variabili utilizzati in sede di stipulazione del presente contratto.** La Società provvederà a regolare il premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra l'acconto di premio indicato in Polizza e quello derivante dalle variazioni intervenute.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.

Le differenze passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti al precedente punto la comunicazione delle variazioni o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di mora non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio lordo anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi di pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. **(solo per parco veicoli)**

### **Art. 21 Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 2 Rinnovo tacito**

**In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore a un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

### **Art. 23 Recesso**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.** La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 24 Risoluzione anticipata**

**Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.**

La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri.

### **Art. 25 Prescrizione**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **Art. 26 Indicizzazione ISTAT**

Il premio e il massimale di Polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.**

### **Art. 27 Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 28 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 29 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente contratto, valgono le norme di legge.